

# Quando gli interessi usurari sono emendabili dal giudice

**Autore:** Lattarulo Carmine

**In:** Diritto civile e commerciale, Giurisprudenza commentata

Il giudice è tenuto ad accertarli per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia effettivamente intervenuto ed applicare per quel segmento del rapporto contrattuale il tasso soglia previsto dalla legge.

## **Il fatto.**

Il cliente di una banca chiese l'accertamento dell'illegittimità

ed

illiceità per usurarietà

sopravvenuta del pattuito tasso d'interessi corrispettivi relativi al mutuo. Tribunale e Corte di Appello rigettavano la domanda, sul presupposto che si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del loro pagamento. Il cliente ricorreva in Cassazione.

## **La decisione.**

Si registrano, in seno alla Suprema Corte, diversità di opzioni interpretative, formatesi anche successivamente all'entrata

in vigore della norma d'interpretazione autentica introdotta dall'art. 1, comma 1, del d.l. n. 394 del 2000 convertito nella legge n. 241 del 2001, ritenuta costituzionalmente legittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2002. Nell'art. 1 sopra citato, è affermato che s'intendono usurari gli interessi che superano il limite legale nel momento in cui sono promessi o convenuti, indipendentemente dal momento del pagamento. Una delle opzioni interpretative esclude che, all'esito dell'interpretazione autentica intervenuta ex art. 1 d. n. 394 del 2000 convertito nella l. n. 241 del 2001, il superamento, in corso di esecuzione del rapporto, del tasso soglia degli interessi corrispettivi, originariamente convenuti in modo legittimo, possa determinare ex art. 1339 e 1418 cod. civ. la riduzione entro i limiti stabiliti dalla legge (così come integrata dai d.m. periodicamente emanati e contenenti la determinazione del tasso predetto per le diverse tipologie contrattuali cui esso è applicabile). Viene valorizzato il dato testuale dell'art. 1 ed in particolare la locuzione "indipendentemente dal loro pagamento". La legittimità iniziale del tasso convenzionalmente pattuito spiega la sua efficacia per tutta la durata del contratto, nonostante l'eventuale sopravvenuta disposizione imperativa che per una frazione o per tutta la durata del contratto, successiva alla sua

instaurazione, ne indichi la natura usuraria a partire da quel momento in poi.

Questo orientamento, formatosi su fattispecie consistenti in contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della

1. n. 108 del 1996, ha trovato conferma nel 2016 con la sentenza n. 801 (preceduta da Cass. n. 480 del 2003; 6514

del 2007; 26499 del 2009). Successivamente a tale pronuncia tuttavia, sostenuto da un rilevante numero di precedenti anche recenti (Cass. 2140

del 2006, con espresso riferimento alla norma d'interpretazione autentica, 17854 del 2007; 602 del 2013 e 6550 del 2013), si è affermato un orientamento contrario, con la pronuncia n. 17150 del 2016, a cui il Supremo Collegio ha dato adesione con la sentenza qui in commento, secondo la quale "le norme che prevedono la nullità dei

patti contrattuali che determinano la misura degli interessi in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte con l'art. 4 della 1. n. 108 del

1996), pur non essendo retroattive, comportano

l'inefficacia "ex nunc" delle clausole dei contratti

conclusi prima della loro entrata in vigore sulla base del

semplice rilievo, operabile anche d'ufficio dal giudice,

che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era

ancora esaurito".

Alla

luce

di

questo

orientamento,

la

norma

d'interpretazione autentica contenuta nel citato art. 1

del d.l. n. 394 del 2000 convertito nella 1. n. 241 del

2001,  
secondo la quale la valutazione dell'usurarietà del  
tasso d'interesse deve essere svolta sulla base di quello  
pattuito originariamente, non elimina l'efficacia del rilievo dell'illiceità dovuta al sopravvenuto  
superamento  
del tasso soglia, ma esclude che possano essere applicate  
le sanzioni civili e penali (come specificamente indicato  
da Corte Cost. n. 29 del 2002) stabilite all'art. 644  
cod. pen. e 1815 cod. civ.

Pertanto  
ove  
il  
rilievo  
dell'usurarietà sopravvenuta sia stato tempestivamente eccepito, il giudice del merito è tenuto ad  
accertarlo per  
la frazione temporale nella quale il superamento del tasso  
soglia sia effettivamente intervenuto ed applicare per quel segmento del rapporto contrattuale il tasso  
soglia  
previsto in via normativa secondo la rilevazione  
trimestrale eseguita ex art. 2 legge n. 108 del 1996.

<https://www.diritto.it/quando-gli-interessi-usurari-sono-emendabili-dal-giudice/>